

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 dicembre 2014, n. 0265/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale).

Modifiche approvate da:

DPRReg. 4/3/2016, n. 042/Pres. (B.U.R. 16/3/2016, n. 11).

Capo I
Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Fondo regionale per il volontariato
- Art. 3 Beneficiari
- Art. 4 Modalità di presentazione della domanda

Capo II
Contributi per il rimborso delle spese assicurative

- Art. 5 Limite massimo del contributo e spesa ammissibile
- Art. 6 Concessione ed erogazione

Capo III
Contributi per l'acquisto di attrezzature tecniche

- Art. 7 Limite massimo del contributo e spesa ammissibile
- Art. 8 Criteri di priorità
- Art. 9 Concessione ed erogazione

Capo IV
Contributi per interventi progettuali di particolare rilevanza

- Art. 10 Limite massimo del contributo e spesa ammissibile
- Art. 11 Criteri di valutazione e di priorità
- Art. 12 Concessione ed erogazione

Capo V

Contributi per la formazione e l'aggiornamento dei volontari

- Art. 13 Limite massimo del contributo e spesa ammissibile
- Art. 14 Criteri di valutazione e di priorità
- Art. 15 Concessione ed erogazione

Capo VI

Contributi per progetti presentati nell'ambito dei tavoli di rete

- Art. 16 Tavolo di rete
- Art. 17 Progetti finanziabili
- Art. 18 Concessione ed erogazione

Capo VII

Disposizioni procedurali comuni

- Art. 19 Comunicazioni relative al procedimento
- Art. 20 Istruttoria e approvazione dell'elenco o graduatoria delle domande ammesse a contributo
- Art. 21 Cumulo di contributi
- Art. 22 Compensazioni
- Art. 23 Obblighi del beneficiario
- Art. 24 Rendicontazione della spesa
- Art. 25 Revoca e rideterminazione del contributo
- Art. 26 Ispezioni e controlli
- Art. 27 Disposizione di rinvio

Capo VIII

Disposizioni transitorie e finali

- Art. 28 Disposizioni transitorie
- Art. 29 Abrogazioni
- Art. 30 Entrata in vigore

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 18, comma 1, lettera b) della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), di seguito denominata legge, i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle organizzazioni di volontariato di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge per:

- a) l'assicurazione dei volontari ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge;
- b) l'acquisto di attrezzature tecniche necessarie per l'attività di volontariato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b) della legge;
- c) la realizzazione di interventi progettuali di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge;
- d) la realizzazione di progetti congiunti di prioritario interesse per la Regione individuati nell'ambito delle proposte emerse dai Tavoli di rete ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge;
- e) le iniziative di formazione e aggiornamento attuate in modo autonomo e diretto dalle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 28 della legge.

Art. 2
(Fondo regionale per il volontariato)

1. Ai sensi dell'articolo 12 della legge, con deliberazione di giunta regionale vengono individuate annualmente le quote del fondo regionale per il volontariato da destinare agli interventi contributivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e).

2. Con la deliberazione di cui al comma 1, sulla base delle risorse disponibili sul fondo, può essere disposto il finanziamento solo di alcuni degli interventi di cui all'articolo 1 oppure possono essere stabilite percentuali di contribuzione regionale inferiori a quella massima prevista per i singoli interventi.

Art. 3
(Beneficiari)

1. Possono accedere ai contributi le organizzazioni di volontariato che risultano iscritte, alla data di presentazione della domanda, nel Registro generale del volontariato organizzato di cui all'articolo 5 della legge.

2. Nel caso di progetti e iniziative realizzati congiuntamente da due o più organizzazioni, nell'ambito di un rapporto di partenariato, tutte le organizzazioni partecipanti devono essere iscritte al registro di cui al comma 1.

3. Non è considerato rapporto di partenariato ai sensi del comma 2, quello tra le eventuali articolazioni territoriali di una unitaria organizzazione di volontariato.

Art. 4

(Modalità di presentazione della domanda)

1. La domanda per i contributi disciplinati dal presente regolamento, redatta sulla base della modulistica resa disponibile sul sito internet regionale, è presentata entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno.

2. La domanda è sottoscritta, anche digitalmente, dal legale rappresentante dell'organizzazione o da altra persona munita di delega e poteri di firma.

3. Ogni organizzazione di volontariato può presentare una sola domanda di contributo ovvero partecipare in qualità di partner ad un solo progetto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) e d) o ad una sola iniziativa formativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e).

4. Nel caso di progetti e iniziative realizzati congiuntamente da due o più organizzazioni, nell'ambito di un rapporto di partenariato, la domanda deve essere presentata dalla sola organizzazione individuata come capofila.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è causa di inammissibilità della domanda.

6. In considerazione del combinato disposto degli articoli 40 e 42, comma 7, della legge, dal 1° gennaio 2015 la domanda di cui al comma 1 è presentata mediante posta elettronica certificata (PEC) ma è comunque accettata anche la consegna della domanda cartacea al protocollo della Direzione competente o la spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

7. La casella di posta elettronica certificata di cui al comma 6 deve essere intestata all'organizzazione richiedente il contributo.

Capo II

Contributi per il rimborso delle spese assicurative

Art. 5

(Limite massimo del contributo e spesa ammissibile)

1. Sono concessi contributi a rimborso delle spese sostenute per il premio della polizza assicurativa annua, nel limite massimo di 20,00 (venti) euro a volontario e comunque fino ad un massimo di euro 2.000,00 (duemila) per ogni organizzazione richiedente.

2. È ammesso a contributo l'intero importo del premio versato, attestato da copia della ricevuta del versamento effettuato, la cui rata scade nel corso dell'anno di presentazione della domanda.

2bis. E' altresì ammesso a contributo, nella misura massima del 50 per cento e comunque in relazione alle risorse disponibili, il premio versato per l'assicurazione di massimo due veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato adattati per il trasporto di persone disabili.¹

2ter. Alla domanda di contributo ai sensi del comma 2bis è allegata copia della ricevuta del versamento effettuato con scadenza nell'anno di presentazione della domanda, nonché copia della carta di circolazione intestata all'organizzazione di volontariato in cui sia annotato l'adattamento del veicolo.²

3. In applicazione dell'articolo 21, non sono ammissibili a rimborso le spese assicurative per le quali le organizzazioni fruiscono della copertura dei medesimi oneri ad altro titolo.

4. (ABROGATO).³

Art. 6

(Concessione ed erogazione)

1. Previa verifica della completezza della documentazione e della insussistenza di eventuali cause di esclusione, il contributo viene concesso ed erogato in un'unica soluzione entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti di cui all'articolo 20, comma 2, lettera a) compatibilmente con i vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita.

Capo III

Contributi per l'acquisto di attrezzature tecniche

¹ Comma aggiunto da art. 1, c. 1, DPRReg. 4/3/2016, n. 042/Pres. (B.U.R. 16/3/2016, n. 11).

² Comma aggiunto da art. 1, c. 1, DPRReg. 4/3/2016, n. 042/Pres. (B.U.R. 16/3/2016, n. 11).

³ Comma abrogato da art. 1, c. 2, DPRReg. 4/3/2016, n. 042/Pres. (B.U.R. 16/3/2016, n. 11).

Art. 7

(Limite massimo del contributo e spesa ammissibile)

1. Sono concessi contributi per l'acquisto di attrezzature tecniche utilizzabili direttamente ed esclusivamente per l'attività di volontariato nel limite massimo della spesa ammissibile e comunque per un importo non superiore ad euro 3.000,00 (tremila) per ciascuna organizzazione richiedente.

2. Le attrezzature tecniche acquistate con il contributo regionale sono obbligatoriamente iscritte nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari dell'organizzazione beneficiaria e rimangono vincolate all'esercizio dell'attività di volontariato nel territorio regionale per almeno cinque anni, a partire dalla data di iscrizione in tali registri.

3. Non sono ammissibili le spese per:

- a) acquisto di materiali di cancelleria;
- b) acquisto di beni di facile consumo, intendendo quelli di importo unitario inferiore ad euro 100,00 (cento);
- c) abbigliamento, ad esclusione di quello richiesto per particolari funzioni dei volontari per motivi di sicurezza;
- d) abbonamenti per pubblicazioni o per la fruizione di servizi anche informatici;
- e) manutenzione di beni o per l'estensione di garanzie oltre i termini di legge;
- f) acquisto di elementi o impianti riguardanti le strutture, il riscaldamento, il condizionamento e l'illuminazione;
- g) acquisto di beni mobili registrati;
- h) acquisto di arredi, compresi quelli d'ufficio;
- i) acquisto di beni usati.

Art. 8

(Criteri di priorità)

1. Per la concessione dei contributi le domande sono ordinate in base al rapporto tra la spesa ammissibile ed il numero dei volontari operanti presso l'organizzazione richiedente e regolarmente assicurati ai sensi dell'articolo 4 della legge 266/1991, a partire dalla domanda con il valore più basso.

2. Sono considerate prioritarie le domande delle organizzazioni che non hanno ricevuto contributi, per le attrezzature tecniche, nei due anni precedenti alla presentazione della domanda.

3. I contributi sono assegnati secondo l'ordine della graduatoria entro il limite delle risorse disponibili destinate a tale tipologia.

Art. 9
(Concessione ed erogazione)

1. Il contributo è concesso in relazione all'importo complessivo indicato nel preventivo di spesa per l'acquisto dell'attrezzatura tecnica, eventualmente comprensivo di IVA se costituisce un costo per l'organizzazione richiedente, da presentare a pena di esclusione in allegato alla domanda di contributo regionale.

2. Il preventivo di spesa per l'acquisto dell'attrezzatura tecnica per cui si richiede il contributo regionale deve essere di data non antecedente a 30 giorni a quella di presentazione della domanda e va dichiarato come quello di importo inferiore rispetto ad almeno altri due preventivi richiesti a fornitori diversi per la stessa tipologia di bene che si intende acquistare.

3. Il contributo è erogato, compatibilmente con i vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita, in un'unica soluzione all'atto dell'approvazione del rendiconto di spesa presentato dal beneficiario entro i termini e con le modalità di cui all'articolo 24.

4. Qualora il beneficiario del contributo regionale abbia la motivata necessità di acquistare un bene diverso rispetto a quello indicato nel preventivo di spesa allegato alla domanda, indica in sede di rendicontazione ai sensi del comma 3 le motivazioni per cui si è reso necessario procedere ad un diverso acquisto ed allega a pena di revoca almeno tre preventivi di spesa riferiti al nuovo bene, di valore pari o inferiore rispetto a quello indicato in sede di domanda.

5. In qualsiasi momento può essere chiesto all'organizzazione beneficiaria del contributo l'esibizione della documentazione di spesa valida ai fini fiscali e regolarmente quietanziata relativa all'acquisto dell'attrezzatura tecnica, nonché il registro dei beni ammortizzabili o il libro degli inventari in cui la stessa risulta iscritta.

6. La mancata iscrizione del bene acquistato con il contributo regionale nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari, anche accertata a seguito delle ispezioni o controlli di cui all'articolo 26, o il mancato rispetto del vincolo quinquennale di utilizzo del bene per l'attività propria di volontariato, comporta la revoca del contributo regionale e la restituzione dell'eventuale contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25, comma 2.

Capo IV
Contributi per interventi progettuali di particolare rilevanza

Art. 10

(Limite massimo del contributo e spesa ammissibile)

1. Sono concessi contributi per la realizzazione di attività di particolare rilevanza da parte di una o più organizzazioni di volontariato in partenariato tra loro, purchè il progetto ricada in uno degli ambiti prioritari di intervento definiti con deliberazione di giunta regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge.

2. Il progetto di cui al comma 1 è realizzato all'interno del territorio regionale con l'apporto determinante e prevalente di volontari appartenenti al soggetto o ai soggetti proponenti e deve avere una durata non superiore ai dodici mesi.

3. Il contributo è concesso nella misura massima dell'80 per cento dell'importo della spesa ammissibile, fino a un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila) nel caso di progetto realizzato da una singola organizzazione, e fino a un massimo di euro 10.000,00 (diecimila) nel caso di progetto realizzato congiuntamente da due o più organizzazioni, nell'ambito di un rapporto di partenariato.

4. La domanda relativa al progetto di particolare rilevanza per il quale viene richiesto il contributo regionale riporta, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) una descrizione sintetica del progetto con indicazione dell'ambito prioritario di intervento in cui ricade tra quelli deliberati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge;
- b) un piano economico-finanziario in cui siano riportate le entrate e le spese relative al progetto;
- c) nel caso di progetto congiunto, l'indicazione dell'organizzazione capofila e delle altre organizzazioni di volontariato partecipanti al progetto in qualità di partner.

5. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili alla realizzazione del progetto.

6. Rientrano tra le spese ammissibili, le seguenti tipologie di spesa, comprensive dell'Iva nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile:

- a) rimborsi spese di viaggio, vitto, alloggio dei soli volontari coinvolti nel progetto ed entro i confini del territorio della regione Friuli Venezia Giulia, nei limiti indicati al comma 12;
- b) spese di affitto sale e noleggio di materiali e attrezzature, comprese eventuali spese accessorie di prestazioni di servizi⁴;
- c) spese di produzione e divulgazione di materiale informativo e promozionale, nel limite massimo del 15 per cento del costo progetto;
- d) spese per cancelleria, tipografiche, postali, beni consumabili, nel limite massimo del 15 per cento del costo progetto;

⁴ Parole aggiunte da art. 2, c. 1, DPRReg. 4/3/2016, n. 042/Pres. (B.U.R. 16/3/2016, n. 11).

- e) le spese per l'assicurazione stipulata per il progetto e relativa ai soli volontari coinvolti nel progetto;
- f) spese di personale esterno all'organizzazione direttamente coinvolto nel progetto, nel limite massimo del 30 per cento del costo progetto.

7. Non sono in ogni caso ammissibili le spese per:

- a) l'acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
- b) l'acquisto di beni mobili registrati e di beni usati;
- c) le spese di cui al comma 6, lettere a) e f) oltre i limiti indicati;
- d) le spese per l'ordinario funzionamento dell'organizzazione proponente e delle eventuali organizzazioni in partenariato per la realizzazione del progetto;
- e) l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari;
- f) l'acquisto di beni anche deperibili da destinare a terzi;
- g) le spese di rappresentanza;
- h) l'iscrizione a corsi, premi in denaro e borse di studio;
- i) le spese per studi, ricerche ed indagini.

8. Le spese devono essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda, devono riferirsi all'arco temporale di durata del progetto e devono essere comprovate da idonea documentazione fiscale giustificativa della spesa, debitamente quietanzata, intestata all'organizzazione richiedente il contributo.

9. Le spese per il personale esterno all'organizzazione di cui al comma 6, lettera f) devono essere rilevabili da idonea documentazione fiscale debitamente quietanzata e dagli attestati di pagamento delle relative ritenute fiscali e previdenziali.

10. Le spese di cui al comma 9 devono mantenersi entro il limite massimo di euro 80,00 (ottanta) lordi orari ed euro 400,00 (quattrocento) lordi per giornata intera mentre per eventuali rimborsi spese si considerano i limiti di cui al comma 12.

11. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

12. Le spese sostenute dai volontari di cui al comma 6, lettera a), sono riconosciute entro il limite massimo di euro 20,00 (venti) a pasto, euro 80,00 (ottanta) a pernottamento ed entro il limite massimo di un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso con il proprio automezzo.

1. La valutazione dei progetti di particolare rilevanza è effettuata tenendo conto dei seguenti criteri e parametri:

- a) sostenibilità nel tempo del progetto: il punteggio viene graduato in relazione alla percentuale di cofinanziamento con fondi propri dell'organizzazione proponente o con altri finanziamenti già concessi alla data di presentazione della domanda, rispetto al costo complessivo del progetto:
 - 1) punti 10 se il progetto è cofinanziato per una percentuale compresa tra il 25 e il 30 per cento;
 - 2) punti 15 se il cofinanziamento è superiore al 30 per cento;
 - 3) punti 20 se il cofinanziamento è superiore al 40 per cento;
- b) dimensione ed economicità del progetto: il punteggio viene graduato in relazione al rapporto fra costo complessivo del progetto e numero dei volontari direttamente coinvolti nell'organizzazione e attuazione dello stesso:
 - 1) punti 10 se il rapporto è superiore a 150;
 - 2) punti 15 se il rapporto è compreso tra 100 e 149;
 - 3) punti 20 se il rapporto è inferiore a 99;
- c) attivazione di un rapporto di partenariato: il punteggio viene graduato in relazione al numero di organizzazioni che propongono congiuntamente il progetto ai sensi dell'articolo 3, comma 2:
 - 1) punti 10 se il progetto è presentato congiuntamente da almeno due organizzazioni;
 - 2) punti 15 se il progetto è presentato congiuntamente da tre organizzazioni;
 - 3) punti 20 se il progetto è presentato congiuntamente da più di tre organizzazioni;
- d) estensione territoriale del progetto: il punteggio viene graduato in relazione al numero di comuni in cui si realizzano le attività:
 - 1) punti 10 se il progetto è proposto nell'ambito di almeno tre comuni;
 - 2) punti 15 se il progetto è proposto nell'ambito di almeno tre comuni localizzati nel territorio di almeno due province;
 - 3) punti 20 se il progetto è proposto sull'intero territorio regionale, cioè in almeno un comune per provincia;
- e) coinvolgimento del partenariato istituzionale pubblico: il punteggio viene graduato in relazione al numero di soggetti istituzionali pubblici coinvolti:
 - 1) punti 10 se il progetto prevede convenzioni con almeno un soggetto istituzionale pubblico;
 - 2) punti 20 se il progetto prevede convenzioni con più di un soggetto istituzionale pubblico.

2. Nel caso di progetti a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

- a) progetti per i quali vi è utilizzo esclusivo di volontari, senza ricorso a collaboratori esterni;

- b) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera b);
- c) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 12
(Concessione ed erogazione)

1. I contributi sono concessi entro sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera b) disponendo, a titolo di anticipo e compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita, l'erogazione di un importo pari al 60 per cento dell'ammontare del contributo concesso.

2. All'erogazione del saldo del contributo si provvede, compatibilmente con i vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita, a seguito dell'approvazione del rendiconto di spesa presentato dal beneficiario entro i termini e con le modalità di cui all'articolo 24.

Capo V
Contributi per la formazione e l'aggiornamento dei volontari

Art. 13
(Limite massimo del contributo e spesa ammissibile)

1. Sono concessi contributi per la realizzazione di iniziative di formazione ed aggiornamento da parte di una o più organizzazioni di volontariato in partenariato tra loro, purché l'ambito di realizzazione ricada all'interno del territorio regionale e si tratti di interventi di durata non superiore a dodici mesi riferiti alle attività e finalità istituzionali dei soggetti richiedenti.

2. Il contributo è concesso nella misura massima dell'80 per cento dell'importo della spesa ammessa, fino a un massimo di euro 2.000,00 (duemila) nel caso di progetto realizzato da una singola organizzazione, e fino a un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila) nel caso di progetto realizzato congiuntamente da due o più organizzazioni, nell'ambito di un rapporto di partenariato.

3. Non sono ammesse a contributo regionale le iniziative di formazione e aggiornamento che prevedano quote di iscrizione o altri versamenti a carico dei partecipanti o che abbiano ad oggetto l'attività di formazione ed aggiornamento che la Regione promuove ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge per il tramite dei Centri di servizio per il volontariato.

4. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili alla realizzazione delle iniziative stesse.

5. Rientrano tra le spese ammissibili le seguenti tipologie di spesa, comprensive dell'Iva nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile:

- a) compensi a professionisti esterni per attività di docenza;
- b) spese di locazione dei locali sede del corso di formazione nel limite massimo del 30 per cento del costo del progetto;
- c) spese per l'assicurazione stipulata per l'iniziativa formativa e per i soli volontari coinvolti nella stessa;
- d) rimborsi spese di viaggio, vitto, alloggio dei soli volontari partecipanti all'attività di formazione ed entro i confini del territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
- e) spese di noleggio di materiali e attrezzature;
- f) spese per cancelleria, tipografiche, postali, beni consumabili, nel limite massimo del 10 per cento del costo dell'iniziativa formativa.

6. Non sono in ogni caso ammissibili le spese per:

- a) l'acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
- b) l'acquisto di beni mobili registrati e di beni usati;
- c) l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari;
- d) l'acquisto di beni anche deperibili da destinare a terzi;
- e) rappresentanza;
- f) iscrizione a corsi, premi in denaro e borse di studio;
- g) le spese per studi, ricerche ed indagini.

7. Alle spese di cui al comma 5, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi da 8 a 12.

Art. 14

(Criteri di valutazione e di priorità)

1. La valutazione delle iniziative di cui al presente Capo, è effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) grado di partecipazione formativa: il punteggio viene graduato in relazione alla percentuale dei volontari partecipanti alla formazione rispetto al totale dei volontari assicurati:
 - 1) punti 10 se la percentuale è compresa tra il 30 ed il 50 per cento;
 - 2) punti 15 se la percentuale è compresa tra il 51 ed il 70 per cento;
 - 3) punti 20 se la percentuale è oltre il 70 per cento;
- b) dimensione ed economicità del progetto: il punteggio viene graduato in relazione al rapporto fra costo complessivo del progetto e numero dei volontari direttamente coinvolti nell'organizzazione e attuazione dello stesso:

- 1) punti 10 se il rapporto è superiore a 150;
 - 2) punti 15 se il rapporto è compreso tra 100 e 149;
 - 3) punti 20 se il rapporto è compreso tra 50 e 99;
 - 4) punti 25 se il rapporto è inferiore a 50;
- c) attivazione di un rapporto di partenariato: il punteggio viene graduato in relazione al numero di organizzazioni che propongono congiuntamente il progetto ai sensi dell'articolo 3, comma 2:
- 1) punti 10 se il progetto è presentato congiuntamente da almeno due organizzazioni;
 - 2) punti 15 se il progetto è presentato congiuntamente da tre organizzazioni;
 - 3) punti 20 se il progetto è presentato congiuntamente da più di tre organizzazioni.

2. Nel caso di iniziative a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

- a) iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera a);
- b) iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera b);
- c) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 15

(Concessione ed erogazione)

1. I contributi sono concessi entro sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera b), disponendo, a titolo di anticipo e compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita, l'erogazione di un importo pari al 60 per cento dell'ammontare del contributo concesso.

2. All'erogazione del saldo del contributo si provvede, compatibilmente con i vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita, a seguito dell'approvazione del rendiconto di spesa presentato dal beneficiario entro i termini e con le modalità di cui all'articolo 24.

Capo VI

Contributi per progetti presentati nell'ambito dei tavoli di rete

Art. 16

(Tavolo di rete)

1. Il tavolo di rete di cui all'articolo 9 della legge è una forma organizzativa di carattere tecnico costituita da almeno dieci organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 5 della legge, di cui una con funzione di soggetto capofila.

2. Il tavolo di rete ha lo scopo di promuovere l'attività e la realizzazione di progetti congiunti da parte delle organizzazioni aderenti e di eventuali altre organizzazioni in almeno uno dei settori in cui si articola il registro di cui all'articolo 5, comma 2, della legge.

3. I tavoli di cui al comma 1 sono promossi o riconosciuti dalla Regione con deliberazione di giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di volontariato.

Art. 17
(Progetti finanziabili)

1. Il soggetto capofila di cui all'articolo 16, comma 1, può presentare una proposta progettuale di prioritario interesse per il volontariato, assumendosi la responsabilità dell'attuazione della stessa e garantendo un finanziamento con risorse proprie o di altri soggetti pubblici e privati, senza fini di lucro, di importo non inferiore al 20 (venti) per cento del costo complessivo del progetto.

2. La domanda per il progetto è costituita, a pena di esclusione, dai seguenti documenti:

- a) una relazione descrittiva in cui siano riportate quanto più dettagliatamente possibile le attività da realizzare, gli obiettivi da raggiungere ed i risultati attesi;
- b) un piano economico-finanziario in cui siano riportate le entrate e le spese relative al progetto;
- c) l'elenco delle organizzazioni di volontariato partecipanti al progetto, i nominativi dei volontari e di eventuale altro personale coinvolto nella realizzazione del progetto;
- d) il sistema per la valutazione ed il monitoraggio sugli obiettivi raggiunti ed i risultati attesi, con la descrizione degli indicatori utilizzati a tal fine.

3. Sono considerate ammissibili le tipologie di spesa di cui all'articolo 10, commi da 6 a 12.

4. Il soggetto capofila di cui all'articolo 16, comma 1, può presentare un solo progetto per anno solare, entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1.

5. Il contributo regionale può essere concesso nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'importo della spesa ammissibile, fino a un massimo di euro 30.000,00 (trentamila).

6. Con deliberazione di giunta regionale, vengono individuati i progetti da finanziare presentati per l'anno di riferimento, in applicazione dei criteri di valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), d) e), dando priorità a quelli con il rapporto di partenariato più ampio, in relazione al numero delle organizzazioni di volontariato partecipanti al progetto.

7. I progetti dichiarati non finanziabili per carenza di risorse nell'anno di riferimento, possono essere riproposti entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

Art. 18
(Concessione ed erogazione)

1. I contributi per i progetti da finanziare individuati con la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 6, sono concessi al soggetto capofila di cui all'articolo 16 entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, disponendo contestualmente a titolo di anticipo e compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita, l'erogazione di un importo pari al 60 per cento dell'ammontare del contributo concesso.

2. All'erogazione del saldo del contributo si provvede, compatibilmente con i vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita, a seguito dell'approvazione del rendiconto di spesa presentato dal soggetto capofila entro i termini e con le modalità di cui all'articolo 24.

Capo VII
Disposizioni procedurali comuni

Art. 19
(Comunicazioni relative al procedimento)

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, è data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico della norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante pubblicazione sul sito internet regionale.

2. In considerazione del combinato disposto degli articoli 40 e 42, comma 7, della legge, dal 1° gennaio 2015 tutte le eventuali comunicazioni al soggetto beneficiario relative ai procedimenti amministrativi oggetto del presente regolamento sono effettuate a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Art. 20
(Istruttoria e approvazione elenco o graduatoria delle domande ammesse a contributo)

1. Attraverso l'attività istruttoria è accertata la completezza e la regolarità formale delle domande nonché, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge regionale 7/2000, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e dei requisiti oggettivi ai fini dell'ammissibilità della spesa in base alle disposizioni specifiche dei Capi da II a VI.

2. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, vengono approvati:

- a) l'elenco dei beneficiari ammessi al contributo per il rimborso delle spese assicurative di cui al Capo II, con l'indicazione dell'importo assegnato;
- b) le graduatorie per ciascuno degli interventi contributivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c), e) in cui sono inseriti i progetti e le iniziative formative da finanziare, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché i progetti e le iniziative formative ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse;
- c) l'elenco delle domande non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

3. La pubblicazione degli atti di cui al comma 2 sul sito internet regionale costituisce comunicazione dell'assegnazione del contributo regionale ai beneficiari.

4. Nel caso di rinuncia espressa del contributo da parte del beneficiario, si procede allo scorrimento della graduatoria.

5. Per esigenze contabili, gli importi dei contributi regionali concessi sono sempre arrotondati per difetto all'unità di euro.

Art. 21

(Cumulo di contributi)

1. Ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge, i contributi disciplinati dal presente regolamento possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici fino alla copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.

2. Qualora la somma dei contributi pubblici e privati concessi per le finalità di cui all'articolo 1, comprese le eventuali entrate generate dall'iniziativa, superi l'importo della spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario, il contributo regionale è proporzionalmente rideterminato.

Art. 22

(Compensazioni)

1. Nel caso in cui l'organizzazione risulti già beneficiaria di contributi concessi anche per altre finalità dal Servizio negli esercizi precedenti ma, a seguito dell'approvazione o della mancata presentazione del rendiconto, risulti debitrice dell'Amministrazione regionale per revoca o rideterminazione dei contributi concessi, l'erogazione viene disposta solo previa compensazione ai sensi dell'articolo 54 della LR 7/2000 o dopo l'accertamento della restituzione, con le modalità previste dall'articolo 49, comma 1, della LR 7/2000, delle somme percepite e non utilizzate.

Art. 23
(Obblighi del beneficiario)

1. Il beneficiario del contributo è tenuto ad apporre su tutto il materiale relativo al progetto o iniziativa formativa, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari, il logo della Regione e l'indicazione della legge regionale in base alla quale è stato concesso il contributo.

Art. 24
(Rendicontazione della spesa)

1. I beneficiari sono tenuti a presentare a titolo di rendiconto per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c), d), e):

- a) l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del beneficiario, esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000;
- b) per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d), e) la relazione finale dettagliata sull'attività svolta, attestando che il progetto o iniziativa è stato realizzato e che il contributo è stato impiegato in conformità ai fini per i quali è stato concesso.

2. La presentazione del rendiconto di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente dal 1° aprile al 30 settembre dell'anno solare successivo a quello di concessione del contributo.

3. Le eventuali richieste di proroga del termine finale di cui al comma 2 devono essere presentate con istanza debitamente motivata prima dello scadere del termine di rendicontazione e possono essere concesse per un periodo non superiore ai sei mesi.

4. Tutta la documentazione giustificativa della spesa indicata nel rendiconto di cui al comma 1 è intestata al soggetto beneficiario ed annullata in originale dallo stesso, con

l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi della legge regionale di riferimento.

5. Al fine di agevolare la presentazione del rendiconto, il Servizio predispone e rende disponibile sul proprio sito internet la relativa modulistica.

6. Il rendiconto è approvato con decreto del Direttore di Servizio entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione completa di cui al comma 1.

Art. 25

(Revoca e rideterminazione del contributo)

1. Il contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancata presentazione del rendiconto nei termini di cui all'articolo 24, commi 2 e 3;
- c) rendicontazione di un importo inferiore al 50 per cento del contributo concesso;
- d) documentazione giustificativa della spesa non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 4, rilevata anche a seguito delle ispezioni e controlli di cui all'articolo 26.

2. La revoca del contributo comporta l'obbligo di restituzione delle somme percepite, secondo quanto previsto dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

3. Qualora la spesa rendicontata, risulti inferiore al contributo concesso, si procede alla rideterminazione del contributo medesimo.

Art. 26

(Ispezioni e controlli)

1. Il Servizio può effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, chiedendo l'esibizione di tutta la documentazione di spesa relativa al contributo concesso.

Art. 27

(Disposizione di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 28
(Disposizioni transitorie)

1. Limitatamente all'anno 2015, possono presentare domanda per i contributi di cui al presente regolamento anche le organizzazioni di volontariato già iscritte nel registro disciplinato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 033/Pres. che abbiano chiesto l'iscrizione nel nuovo registro generale del volontariato organizzato di cui all'articolo 5 della legge nei termini di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2014, n. 091/Pres., la cui domanda risulta ancora in corso di istruttoria.

2. La concessione dei contributi di cui al presente regolamento è subordinata alla positiva conclusione del procedimento per l'iscrizione nel registro di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell'articolo 42, comma 3, della legge, il decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 237/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12/1995) continua ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 29
(Abrogazioni)

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione 14 agosto 2009, n. 237/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1995, n. 12).

Art. 30
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.